

Lanciata dai comunisti intorno alla proposta del nuovo Regolamento di disciplina militare

Una consultazione di massa nel Paese

I comunisti delle commissioni Difesa del Senato e della Camera hanno compiuto il primo esame del testo del regolamento di disciplina militare presentato nei giorni scorsi al Parlamento.

Nonostante il ritardo con cui il governo ha adempiuto ad un impegno ripetutamente assunto, va considerato il fatto nuovo e rilevante che per la prima volta il Parlamento è chiamato a pronunciarsi sulle questioni dei diritti e dei doveri dei militari ed è messo in grado di avere un rapporto diretto con gli organi della Difesa.

Si tratta di un risultato positivo, frutto dell'azione che è stata responsabilmente condotta dai comunisti e del movimento democratico per avviare la riforma delle istituzioni militari e per rispondere alla diffusa richiesta di mutamenti negli ordinamenti interni delle Forze Armate che siano coerenti coi dettami costituzionali.

Da una prima valutazione del testo del regolamento appaiono, accanto a positivi elementi di novità, anche norme arretrate e definizioni che vanno meglio puntualizzate.

Importante è il contributo che a questo riguardo può venire dalle forze politiche, dai movimenti giovanili, dal complesso delle organizzazioni democratiche in un'opera di informazione e di consultazione che deve svilupparsi già nelle prossime settimane e che dovrà trovare nel Parlamento il suo naturale punto di raccolta.

Tale apporto sarà tanto più valido nella misura in cui concentrerà l'attenzione sulle questioni essenziali e rifiuterà decisamente pronunciamenti sommari e posizioni che trascurino il carattere e le esigenze particolari delle istituzioni militari. In particolare i senatori e i deputati comunisti richiamano l'attenzione:

- sulla parte relativa ai fondamenti delle istituzioni militari;
- sulla necessità di una delimitazione dell'attività di servizio rispetto a quella privata e alla vita sociale nella caserma;
- sull'opportunità di una più completa enunciazione dei diritti dei militari (superamento di ogni discriminazione anti-democratica, rapporti tra Parlamento e istituzioni militari, partecipazione alla gestione delle attività sociali della caserma, ecc.);
- sulla più precisa sistemazione della parte concernente le sanzioni disciplinari.

In questa fase preparatoria del dibattito parlamentare i gruppi comunisti del Senato e della Camera raccoglieranno e utilizzeranno le opinioni e le proposte che saranno fatte pervenire nel corso della consultazione che deve essere avviata nel Paese.

Perché non siano un «corpo separato»

IL COMUNICATO emesso dai gruppi parlamentari comunisti — ne pubblichiamo qui sopra il testo — impegna il movimento democratico nel suo complesso a una riflessione e ad una consultazione reale intorno alla bozza del nuovo regolamento di disciplina militare preparata dagli organi della Difesa.

Non si sfuggono gli elementi di novità che sono presenti rispetto alle passate formulazioni e apprezziamo in tutto il suo valore — non solo come questione di metodo, ma di sostanza politica — il fatto che il Parlamento sia stato investito, anche se solo a titolo consultivo, di questa discussione.

In ciò c'è un segno del fallimento di un'ipotesi che i settori più arretrati della DC e le forze reazionarie hanno a lungo perseguito per fare delle Forze Armate un corpo «separato» dalla realtà democratica del Paese. Bisogna intendere appieno le ragioni che sono alle origini di questo dato.

C'è indubbiamente l'affermarsi sempre più netto di un Paese che cambia, che conquista una sua più elevata coscienza politica e civile che non può non riflettersi in tutte le articolazioni della società nazionale. Lo stesso voto del 15 giugno ha operato e opera come una spinta vigorosa in questa direzione.

Ma questo, da solo, non sarebbe bastato se non ci fosse stata l'azione lunga, tenace, coerente portata avanti dai comunisti sui problemi della riforma e del risanamento dello Stato; un'azione fatta di ricerca attenta, di collegamenti unitari e di massa, di indicazioni realistiche e responsabili, sempre rapportata ai problemi e alle esigenze concrete della società nazionale, nutrite di atti politici che hanno inciso nell'Italia degli anni '70.

In questo quadro l'impegno del PCI per il rinnovamento delle Forze Armate ha acquistato un ruolo di primo piano. Da questa realtà, da questo «clima nuovo» che è frutto anche della nostra iniziativa politica noi parliamo affrontando la discussione del nuovo regolamento di disciplina militare.

Sappiamo che accanto ai problemi già definiti e avviati a soluzione (come la riduzione della leva e le servitù militari) — restano sul tappeto altri importanti problemi per i militari di carriera e per quelli di leva, la cui soluzione deve essere rapidamente realizzata.

Il disagio e le insoddisfazioni che anche recenti episodi hanno messo in luce dimostrano la necessità di affrontare con urgenza sostanziali modifiche nella condizione materiale e morale dei soldati, dei quadri, modifiche che certo non possono essere eluse o tanto meno respinte con interventi repressivi.

In tal modo le Forze Armate potranno assolvere pienamente il loro ruolo nazionale e unitario al servizio

di una moderna concezione della sicurezza e della difesa del nostro Paese e a garanzia del quadro costituzionale espresso in Italia dalla Resistenza e dai suoi principi ispiratori.

In molte occasioni (e in modo approfondito nel Congresso sul rinnovamento delle Forze Armate promosso lo scorso anno dal nostro partito) abbiamo indicato la via giusta per affrontare e risolvere questi problemi. Noi condanniamo i gesti di rifiuto degli ordinamenti e dei regolamenti, la sterile demagogia agitatoria, la contrapposizione tra personale di leva e di carriera, tra soldati e ufficiali e tutto ciò che si muove secondo una logica che non riconosce la natura particolare delle istituzioni militari e che vorrebbe trasferire meccanicamente nelle caserme le esperienze e le forme di lotta della fabbrica e della scuola.

Di ben altro c'è bisogno: di un impegno generale ed unitario di tutte le forze democratiche, dei movimenti giovanili, del sindacato; di un rapporto sempre più stretto e organico tra Parlamento e istituzioni militari; di un rapporto fecondo con le assemblee elettive locali e regionali per un più puntuale inserimento delle Forze Armate nella vita del Paese.

La consultazione intorno al regolamento di disciplina militare — in preparazione della discussione che in sede parlamentare avrà luogo all'inizio dell'autunno — può essere un momento importante di questo impegno.


L'invito dei gruppi comunisti sollecita una consultazione di massa estesa, approfondita, che possa realmente riflettersi nei lavori parlamentari e riesca a far superare le angustie e le arretratezze ancora presenti. In questa direzione già si muovono la diffusione e la discussione di questa pagina dell'Unità; le iniziative di propaganda e di orientamento realizzate nelle iniziative per la stampa comunista, tutti i momenti diversi e articolati che le organizzazioni democratiche e in particolare quelle giovanili sapranno costruire nel Paese.

Al servizio di questa consultazione di massa impegneremo in queste settimane l'intelligenza e la capacità delle nostre organizzazioni e dei nostri compagni.

Franco Raparelli

Le opinioni e i suggerimenti, le proposte per contribuire al miglioramento del testo del nuovo regolamento di disciplina militare vanno fatte pervenire ai gruppi del PCI della Camera e del Senato, a Roma. Anche e proprio sulla base delle indicazioni emerse dalla consultazione popolare, deputati e senatori comunisti presenteranno poi in Parlamento le necessarie proposte migliorative.

per il rinnovamento democratico delle Forze armate



Un'immagine del grandioso raduno di Forze armate e partigiani a Firenze per il 30. della Resistenza

Luci e ombre del nuovo Regolamento

Le proposte contenute nel progetto - La questione dell'applicazione di un ordine illegittimo - La formula del giuramento: perché una dizione diversa da quella prevista dalla Costituzione? La figura del comandante ancora troppo legata ad una impostazione tradizionale - L'esercizio dei diritti politici e civili e la natura delle limitazioni

Quali sono gli elementi fondamentali di novità, ed anche i rilievi, che più immediatamente balzano agli occhi già ad un primo esame della proposta di nuovo regolamento di disciplina militare? Ne discutiamo con i compagni Ugo Pecchio, direttore della direzione del Partito, Arrigo Boldrini, Aldo D'Alessio e Franco Raparelli anche in rapporto all'importanza generale dell'interrogativo. A parte le rilevazioni del regolamento per il personale militare di carriera (nei cui confronti, equivale a quello che per altre categorie del pubblico impiego e lo stato giuridico), esso interessa infatti direttamente la generalità dei giovani in quanto chiamati ad assolvere il servizio di leva. Ecco allora l'importanza di una valutazione legata anche alla considerazione che, sia pure in una sola fase della vita dei cittadini, il regolamento li riguarda tutti ed è quindi un elemento che deve essere coscientemente tenuto in considerazione nel rinnovamento delle Forze Armate quanto alla crescita democratica della intera società civile.

1) I fondamenti delle istituzioni

Il nuovo testo del regolamento di disciplina si apre con una breve premessa e con il titolo I dedicato ai fondamenti delle istituzioni militari. L'art. 1 di questo titolo riproduce solo la prima parte dell'art. 52 della Costituzione: negli articoli successivi, si definiscono: la disciplina, intesa come regola di vita basata sulla subordinazione e sulla obbedienza; la gerarchia, come l'insieme dei rapporti intercorrenti tra i militari secondo i gradi e le funzioni; la subordinazione, intesa come dipendenza determinata dalla gerarchia, l'onore militare e da bandiera, e intesa come simbolo della patria e con riferimento alle tradizioni dei corpi militari.

Sono compresi in questo titolo l'articolo 4 sulla obbedienza e l'articolo 7 sul giuramento. L'obbedienza è definita l'esecuzione pronta, rispettosa e leale degli ordini impartiti dal superiore. Si precisa inoltre che essa è dovuta sempre, salvo che si tratti di un ordine la cui esecuzione costituiva manifestamente reato. La dizione del precedente testo del regolamento (art. 7 del testo del '64, ancora in vigore) differiva sostanzialmente, nella formulazione ora proposta, non nella prima parte, che coincide, ma nella seconda, così definita: il dovere dell'obbedienza è assoluto salvo i limiti posti dalla legge penale.

Per quanto riguarda il giuramento non

vi sono rilevanti innovazioni eccetto la dichiarazione che: la formula del giuramento è stabilita dalla legge. La proposta è che ora in vigore: *giuro di essere fedele alla Repubblica italiana e al suo Capo, di osservare lealmente le leggi e di adempiere tutti i doveri del mio stato al solo scopo del bene della Patria* (Tuttavia l'art. 54 della Costituzione, ritenendosi appunto all'obbligo di fedeltà, al ferma con maggiore precisione che *tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi*).

E' certo una novità positiva l'aver tentato di definire, un po' meno genericamente che nel passato il dovere di rifiutare l'applicazione dell'ordine illegittimo a cui esecuzione costituisca appunto reato, ma l'impressione generale è che si debba ancora lavorare a migliorare il testo. Si può osservare prima di tutto che il riferimento alla Costituzione e le citazioni della Patria, più che in articoli di regolamento incompleti e parziali, andrebbero raccolti in un preambolo.

Sarebbe inoltre di fondamentale importanza delimitare con maggiore precisione il campo di applicazione del regolamento stabilendo una distinzione tra l'attività di servizio degli appartenenti alle Forze armate, quella privata, e quella riferita alle attività sociali della caserma. Ciò consentirebbe di individuare quei settori o quelle attività nei quali introdurre positivi criteri di partecipazione, di amministrazione e di gestione collettiva, per consentire, nelle forme opportune, di associare i militari, di leva, e di carriera, alla responsabilità comune.

Dovrebbe inoltre essere posto in massima evidenza il concetto della responsabilità, conferite, modificando i concetti di gerarchia, di disciplina, di obbedienza, trattati ora invece in termini che non valorizzano gli elementi della consapevolezza, dell'iniziativa, dell'autonomia, essenziali per ostendere la convinta adesione di tutti alle attività costituzionali delle Forze armate.

Circa infine il formula del giuramento non si comprendono i motivi dell'uso di una dizione diversa da quella della Costituzione, a cui invece si dovrebbe far esplicito riferimento.

2) I doveri del militare

Il titolo II è dedicato ai doveri del militare. Prima di tutto quelli di ogni militare: prestazione del giuramento, dipendenza gerarchica (dovere di obbedien-

za alla autorità politica, dovere di subordinazione ai superiori nel grado), esecuzione di ordini (con prontezza, lealtà, esattezza), responsabilità (intesa come il voto di preparazione propria, mantenimento del segreto, ecc.), iniziativa, esempio, ecc.; e poi i doveri propri del superiore (emanazione di ordini), responsabilità, funzione educatrice, valutazione dei sottoposti).

Questa parte meriterebbe una più attenta riflessione poiché la figura del comandante risente ancora, anche nella bozza di nuovo regolamento, di una impostazione tradizionale che non tiene conto, né dei dati nuovi della realtà sociale, né dei mutamenti intervenuti nella stessa organizzazione militare. La responsabilità e la funzione di coordinamento che sempre più tendono a caratterizzare il ruolo nuovo del comandante non sono prese nella dovuta considerazione. Si preferisce piuttosto insistere su una concezione dell'autorità, integralmente intesa, che mal si concilia con l'esigenza di impiegare le energie diverse e molteplici presenti nelle Forze armate. In particolare qualche perplessità ha destato l'art. 21 nel quale, riprendendo l'art. 23 del regolamento 1964: *il militare in caso di reato flagrante deve cercare con tutte le sue forze di impedire e di fermare il colpevole* si introduce la seguente modifica: *il militare, in presenza di un reato flagrante, tale da destare turbamento pubblico, presta ogni aiuto possibile all'autorità o alla vittima e si adopera per assicurare il colpevole alla giustizia*. Non risulta chiaro il perché di quel richiamo al turbamento pubblico che stando alla lettera sembra superfluo.

3) Le regole del servizio

Il titolo III riguarda le regole di servizio. Tra queste, l'uso dell'informatica e dell'audiovisivo, le norme di condotta, le norme di marcia, l'efficienza fisica, il senso dell'ordine, l'orario e i turni di servizio, la detenzione di particolari apparecchiature. Le innovazioni principali riguardano il saluto militare che resta obbligatorio, ma nei limiti di almeno una volta, salvo che a mensa, sui mezzi di trasporto e nei pubblici locali dove non è più obbligatorio; l'uso della terza persona nei rapporti tra i militari di grado diverso (il resto invece tra i pari grado o tra i graduali e i militari semplici); la soppressione dell'appellativo «signor» da premettere al grado; il divieto di rendere particolari apparecchiature di re-

gistrazione fonica, visiva e audiovisiva. Le norme di questa parte del nuovo regolamento vanno lette anche in relazione a disposizioni liberatorie interne che in via sperimentale sono state di recente emanate dagli stati maggiori. Ci si riferisce per esempio all'uso dell'abito civile, alla cosiddetta settimana corta, alla nuova regolamentazione della sveglia e dell'adunata al mattino. Si tratta di misure che rispondono ad esigenze molto sentite e che, pur riferite ad aspetti particolari, vanno considerate positivamente in quanto accolgono ripetute richieste nostre e degli stessi giovani di leva.

4) I diritti politici e civili

Il titolo IV si riferisce ai diritti politici civili e alle loro limitazioni; è consta di quattro capitoli: esercizio dei diritti costituzionali; private attività del militare; libera uscita, permessi e licenze; domande, esposti, reclami e ricorsi. In particolare l'esercizio dei diritti costituzionali riguarda:

- la partecipazione ad associazioni (articolo 43), secondo la formula dell'art. 18 della Costituzione *(i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente senza autorizzazione per fini che non siano vietate ai singoli dalla legge penale) con questa aggiunta: purché gli scopi, i compiti, le attività di tali associazioni siano compatibili con gli obblighi del giuramento prestato e non costituiscano ostacolo alla rigorosa osservanza della disciplina*. Si propone invece la conferma dell'obbligo dell'autorizzazione del ministro per la costituzione di associazioni o circoli tra i militari;

- l'esercizio dei diritti politici ed attività di voto alle elezioni politiche; diritto di voto nelle elezioni amministrative e regionali nel comune di iscrizione nelle liste elettorali; divieto di attività o propaganda di partito; diritto di assistere a manifestazioni politiche servando con integrità riservato, corretto e dignitoso, astenendosi inoltre da qualunque atto in contrasto con l'obbligo di mantenere al di fuori delle competizioni politiche; sospensione di queste limitazioni in caso di candidatura; concessione di una licenza speciale sempre in caso di candidatura; consenso all'autorizzazione, con l'obbligo di svolgimento del mandato parlamentare e di formazione del diritto ad una destinazione vicina alla sede del mandato;

- le pubbliche manifestazioni del pensiero, a mezzo della stampa, senza preventiva autorizzazione, con l'obbligo di firmare e di non trattare questioni riservate o segrete; e, con autorizzazione, anche a mezzo di conferenze, discorsi, trasmissioni radio e televisive ecc.;

- diritto all'informazione (art. 46), come piena libertà di leggere o studiare qualsiasi libro, giornale o altra pubblicazione periodica evitando per altro responsabilità di introdurre nei luoghi militari pubblicazioni contrarie al buon costume o ai fondamenti della disciplina militare;

- libertà di religione (art. 47). Come si è detto di questo titolo II, la parte attuale del regolamento riguarda le private attività del militare (ove si riproducono disposizioni francamente superate come quelle dell'art. 48 che impone al militare a porre particolare cura nella scelta della sposa); la libera uscita (art. 53) con l'abolizione dei limiti di presidio anche per il pernottamento; i permessi (art. 54) la cui durata è prolungata a 48 ore; le licenze (art. 56); e relazioni con il ministro della Difesa e con i superiori (art. 57 e 58) con la precisazione che la richiesta di conferire con l'autorità superiore deve avere corso in ogni caso e con la maggiore sollecitudine possibile; i reclami (art. 59) per i

quali si è fatta cadere la norma che ne consentiva la presentazione solo dopo avere scortato la punizione; i ricorsi attraverso provvedimenti disciplinari (articolo 60) per i quali viene ora ammessa una tutela prima non consentita; il diritto di domande, esposti o reclami collettivi (art. 62).

La novità più importante contenuta in questa parte accolgono alcune delle richieste per le quali i comunisti si sono lungamente battuti e che hanno formato l'oggetto di precise proposte di legge del PCI. Tali sono le garanzie per l'esercizio del diritto di voto e del mandato elettorale; la libertà di manifestare il proprio pensiero attraverso la stampa; il diritto all'informazione senza restrizioni; il diritto di partecipare alle manifestazioni politiche, e così via. Anche il tentativo di rendere effettivo l'esercizio dell'autonomia di fronte ai provvedimenti disciplinari, rappresenta un fatto nuovo.

Tuttavia va anche rilevata la perdurante mancanza di alcuni presupposti per un coerente sviluppo del processo di profondo rinnovamento. Prima di tutto continua a non essere concretamente affermato il principio del diritto del giovane di leva a ricevere l'istruzione militare, ad essere impegnato per quanto possibile secondo le sue specializzazioni, ad essere utilizzato operativamente ed a partecipare su un piede di parità allo svolgimento di quei servizi di caserma per i quali molto spesso oggi si comandano solo alcune categorie o gruppi di soldati. Connesso con questo elemento («aspetto fondamentale delle garanzie contro le pratiche discriminatorie, ben intendendo che il servizio obbligatorio concepito dalla Costituzione come presenza democratica e nazionale dei cittadini nel ambito delle Forze armate che non può essere distorta in base a partecolaristiche valutazioni politiche».

Il titolo V si riferisce ai militari in particolare destinazione in servizio presso enti estranei; alla forza armata di appartenenza; ovvero ammunità e anche deceduti; il titolo VI è dedicato ai prigionieri di guerra; il VII ai militari in congedo; l'VIII ai militari in congedo assoluto; il IX alle ricompense.

Il titolo X è dedicato alle punizioni disciplinari. In particolare riguarda il titolo XI e dedicato alle punizioni disciplinari. Le punizioni, con l'unificazione delle punizioni d'arresto per tutti i militari; alle autorità competenti ad infliggere le punizioni stesse, ai criteri per la produzione delle punizioni, stabilendo l'obbligo per il superiore di visitare e leggere le giustificazioni del militare; alla consegna; agli arresti, con alcune limitate innovazioni che riguardano la partecipazione del militare colpito alle attività di reparto, caratteristiche dei servizi di reparto, la durata massima di questa punizione, fissata in 2 giorni, alla riabilitazione disciplinare che consente la cancellazione delle punizioni dalla documentazione personale.

Si tratta di uno degli aspetti più delicati del regolamento, e infatti, introdotti, dovrà essere sottoposto ad un attento esame. Restano tra i punti ancora da risolvere quelli relativi alla natura della libertà personale e senza l'osservanza delle norme a questo proposito disposte dalla Costituzione. Non sembrano inoltre sufficientemente precise sia il diritto di difesa sia l'obbligo di accettare le decisioni. La norma di commossa di disciplina per condannare il comandante nella valutazione delle istituzioni e nelle irregolarità delle sanzioni cost tesse un elemento da prendere in attenta considerazione.

Il titolo XII è dedicato alle misure disciplinari. In particolare riguarda il titolo XIII e dedicato alle misure disciplinari. Le punizioni, con l'unificazione delle punizioni d'arresto per tutti i militari; alle autorità competenti ad infliggere le punizioni stesse, ai criteri per la produzione delle punizioni, stabilendo l'obbligo per il superiore di visitare e leggere le giustificazioni del militare; alla consegna; agli arresti, con alcune limitate innovazioni che riguardano la partecipazione del militare colpito alle attività di reparto, caratteristiche dei servizi di reparto, la durata massima di questa punizione, fissata in 2 giorni, alla riabilitazione disciplinare che consente la cancellazione delle punizioni dalla documentazione personale.

Il titolo XIV è dedicato alle misure disciplinari. In particolare riguarda il titolo XV e dedicato alle misure disciplinari. Le punizioni, con l'unificazione delle punizioni d'arresto per tutti i militari; alle autorità competenti ad infliggere le punizioni stesse, ai criteri per la produzione delle punizioni, stabilendo l'obbligo per il superiore di visitare e leggere le giustificazioni del militare; alla consegna; agli arresti, con alcune limitate innovazioni che riguardano la partecipazione del militare colpito alle attività di reparto, caratteristiche dei servizi di reparto, la durata massima di questa punizione, fissata in 2 giorni, alla riabilitazione disciplinare che consente la cancellazione delle punizioni dalla documentazione personale.

Il titolo XVI è dedicato alle misure disciplinari. In particolare riguarda il titolo XVII e dedicato alle misure disciplinari. Le punizioni, con l'unificazione delle punizioni d'arresto per tutti i militari; alle autorità competenti ad infliggere le punizioni stesse, ai criteri per la produzione delle punizioni, stabilendo l'obbligo per il superiore di visitare e leggere le giustificazioni del militare; alla consegna; agli arresti, con alcune limitate innovazioni che riguardano la partecipazione del militare colpito alle attività di reparto, caratteristiche dei servizi di reparto, la durata massima di questa punizione, fissata in 2 giorni, alla riabilitazione disciplinare che consente la cancellazione delle punizioni dalla documentazione personale.

Il titolo XVIII è dedicato alle misure disciplinari. In particolare riguarda il titolo XIX e dedicato alle misure disciplinari. Le punizioni, con l'unificazione delle punizioni d'arresto per tutti i militari; alle autorità competenti ad infliggere le punizioni stesse, ai criteri per la produzione delle punizioni, stabilendo l'obbligo per il superiore di visitare e leggere le giustificazioni del militare; alla consegna; agli arresti, con alcune limitate innovazioni che riguardano la partecipazione del militare colpito alle attività di reparto, caratteristiche dei servizi di reparto, la durata massima di questa punizione, fissata in 2 giorni, alla riabilitazione disciplinare che consente la cancellazione delle punizioni dalla documentazione personale.

Il titolo XX è dedicato alle misure disciplinari. In particolare riguarda il titolo XXI e dedicato alle misure disciplinari. Le punizioni, con l'unificazione delle punizioni d'arresto per tutti i militari; alle autorità competenti ad infliggere le punizioni stesse, ai criteri per la produzione delle punizioni, stabilendo l'obbligo per il superiore di visitare e leggere le giustificazioni del militare; alla consegna; agli arresti, con alcune limitate innovazioni che riguardano la partecipazione del militare colpito alle attività di reparto, caratteristiche dei servizi di reparto, la durata massima di questa punizione, fissata in 2 giorni, alla riabilitazione disciplinare che consente la cancellazione delle punizioni dalla documentazione personale.

Il titolo XXII è dedicato alle misure disciplinari. In particolare riguarda il titolo XXIII e dedicato alle misure disciplinari. Le punizioni, con l'unificazione delle punizioni d'arresto per tutti i militari; alle autorità competenti ad infliggere le punizioni stesse, ai criteri per la produzione delle punizioni, stabilendo l'obbligo per il superiore di visitare e leggere le giustificazioni del militare; alla consegna; agli arresti, con alcune limitate innovazioni che riguardano la partecipazione del militare colpito alle attività di reparto, caratteristiche dei servizi di reparto, la durata massima di questa punizione, fissata in 2 giorni, alla riabilitazione disciplinare che consente la cancellazione delle punizioni dalla documentazione personale.

Il titolo XXIV è dedicato alle misure disciplinari. In particolare riguarda il titolo XXV e dedicato alle misure disciplinari. Le punizioni, con l'unificazione delle punizioni d'arresto per tutti i militari; alle autorità competenti ad infliggere le punizioni stesse, ai criteri per la produzione delle punizioni, stabilendo l'obbligo per il superiore di visitare e leggere le giustificazioni del militare; alla consegna; agli arresti, con alcune limitate innovazioni che riguardano la partecipazione del militare colpito alle attività di reparto, caratteristiche dei servizi di reparto, la durata massima di questa punizione, fissata in 2 giorni, alla riabilitazione disciplinare che consente la cancellazione delle punizioni dalla documentazione personale.

Il titolo XXVI è dedicato alle misure disciplinari. In particolare riguarda il titolo XXVII e dedicato alle misure disciplinari. Le punizioni, con l'unificazione delle punizioni d'arresto per tutti i militari; alle autorità competenti ad infliggere le punizioni stesse, ai criteri per la produzione delle punizioni, stabilendo l'obbligo per il superiore di visitare e leggere le giustificazioni del militare; alla consegna; agli arresti, con alcune limitate innovazioni che riguardano la partecipazione del militare colpito alle attività di reparto, caratteristiche dei servizi di reparto, la durata massima di questa punizione, fissata in 2 giorni, alla riabilitazione disciplinare che consente la cancellazione delle punizioni dalla documentazione personale.

Il titolo XXVIII è dedicato alle misure disciplinari. In particolare riguarda il titolo XXIX e dedicato alle misure disciplinari. Le punizioni, con l'unificazione delle punizioni d'arresto per tutti i militari; alle autorità competenti ad infliggere le punizioni stesse, ai criteri per la produzione delle punizioni, stabilendo l'obbligo per il superiore di visitare e leggere le giustificazioni del militare; alla consegna; agli arresti, con alcune limitate innovazioni che riguardano la partecipazione del militare colpito alle attività di reparto, caratteristiche dei servizi di reparto, la durata massima di questa punizione, fissata in 2 giorni, alla riabilitazione disciplinare che consente la cancellazione delle punizioni dalla documentazione personale.

Il titolo XXX è dedicato alle misure disciplinari. In particolare riguarda il titolo XXXI e dedicato alle misure disciplinari. Le punizioni, con l'unificazione delle punizioni d'arresto per tutti i militari; alle autorità competenti ad infliggere le punizioni stesse, ai criteri per la produzione delle punizioni, stabilendo l'obbligo per il superiore di visitare e leggere le giustificazioni del militare; alla consegna; agli arresti, con alcune limitate innovazioni che riguardano la partecipazione del militare colpito alle attività di reparto, caratteristiche dei servizi di reparto, la durata massima di questa punizione, fissata in 2 giorni, alla riabilitazione disciplinare che consente la cancellazione delle punizioni dalla documentazione personale.

(a cura di Giorgio Frasca Polara)